



9° giornata formativa
PROGETTO AAA
Antenne Antidiscriminazione Attive
Martedì 15 novembre 2022

**NON DISCRIMINAZIONE: AZIONI INDIVIDUALI E AZIONI COLLETTIVE –
CASI DI STUDIO E SIMULAZIONI**
Quinto passo parte II°

*A cura di Alessia Maria Gatto e Gianfranco de Robertis
Consulenti Legali di Anffas Nazionale*

AZIONI COLLETTIVE

Ambito di operatività dell'azione collettiva ex art. 840 bis e 840 sexiesdecies c.p.c.

La legge n. 31/2019 introduce nell'Ordinamento una disciplina organica dei procedimenti civili collettivi (cd. class action) abrogando la previgente disciplina contenuta nel «codice del consumo» (DL 206/2005 artt. 139, 140 e 140-bis).

Con l'azione collettiva è possibile tutelare un **diritto individuale omogeneo** agendo contro l'autore di una condotta lesiva chiedendo l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento e alle restituzioni nonché l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva (c.d. azione inibitoria).

Quindi nel caso dell'azione collettiva:

- La condotta illecita è unica ma danneggia una platea indeterminata di persone;
- i diritti delle persone danneggiate restano individuali;
- La tutela è estesa a qualunque situazione giuridica risulti lesa da una condotta antigiuridica non essendo l'azione più relegata al solo ambito del consumo.

Ambito di operatività dell'azione collettiva ex art. 840 bis e 840 sexiesdecies c.p.c.

Soggetti contro i quali può essere esperita una azione collettiva:

- imprese;
- enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità.

NB: l'azione può essere esperita solo relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle rispettive attività.

Chi può agire attraverso l'azione collettiva ex art. 840 bis c.p.c.?

- singolo componente della classe: qualsiasi persona facente parte di una classe di persone portatrici di interessi omogenei lesi da una singola condotta può assumere l'iniziativa introducendo il giudizio;
- organizzazione o associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei diritti individuali omogenei (NB: gli enti individuati dall'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

NB: l'azione di una organizzazione/associazione può essere esercitata «iure proprio» senza precludere alla persona singola l'esercizio dell'azione collettiva o dell'azione individuale davanti al giudice civile

Quali sono i requisiti richiesti per le organizzazioni/associazioni che intendono agire con una azione collettiva?

- Presenza obiettivi statuari che comprendano la tutela dei diritti individuali omogenei lesi dalla condotta illecita;
- iscrizione nell'apposito elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia

NB: con il [d.m. 17 febbraio 2022, n. 27](#) sono stati disciplinati:

- i requisiti per l'iscrizione all'elenco;
- le modalità di presentazione [della domanda](#);
- i criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni ed associazioni iscritte;
- il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e mantenimento (200 euro ai fini dell'iscrizione nell'elenco, e 100 euro ai fini del mantenimento dell'iscrizione).

Attuale elenco degli enti iscritti consultabile [qui](#).

Modalità di introduzione della domanda

- 1) Deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente;
- 2) Pubblicazione del ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l'agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute e quindi adeguata pubblicità all'esperienza dell'azione ed evitare sovrapposizioni tra plurime iniziative collettive (NB: dopo 60 gg. dalla data di pubblicazione non possono essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo resistente mentre le azioni di classe proposte entro tale termine sono riunite all'azione principale);
- 3) decisione con ordinanza sull'ammissibilità della domanda entro trenta giorni dalla prima udienza;
- 4) adesione all'azione di classe;
- 5) definizione con sentenza nel termine di trenta giorni successivi alla discussione orale della causa.

NB: La domanda è dichiarata inammissibile: a) quando è manifestamente infondata; b) quando il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840-bis; c) quando il ricorrente versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del resistente; d) quando il ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio.

Adesione all'azione di classe

Con l'ordinanza con cui è dichiarata l'ammissibilità dell'azione di classe, il tribunale fissa un termine perentorio non inferiore a **sessanta giorni** e non superiore a **centocinquanta giorni** dalla data di pubblicazione dell'ordinanza nel portale dei servizi telematici **per l'adesione all'azione medesima da parte dei soggetti danneggiati portatori dei medesimi diritti individuali omogenei a latere** del ricorrente (sia che sia una persona fisica che un ente legittimato).

NB: [qui](#) è possibile consultare l'elenco dei ricorsi già depositati nell'ambito di azioni di classe già avviate ([guida](#) per consultazione e adesione a procedimenti avviati)

Raffronto tra legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 4.3 della l.n. 67/06 e art. 840 bis c.p.c.

- Possibilità di esperire azione collettiva in via diretta e senza delega con riferimento a discriminazione diretta e indiretta per ottenere effetti erga omnes; e anche azioni individuali
- Nessuna possibilità di adesione da parte del singolo;
- Registro tenuto dall'Ufficio Politiche in favore delle persone con disabilità presso la PCM
- Non richiesta l'iscrizione al RUNTS
- Possibilità di esperire azione collettiva a fronte di qualunque violazione di un diritto individuale omogeneo;
- Meccanismo più ampio che consente di far aderire successivamente i soggetti appartenenti allo stesso gruppo ottenendo il risarcimento del danno e un effetto inibitorio;
- Registro tenuto dal Ministero della Giustizia;
- Iscrizione al RUNTS;

Proposte migliorative: inclusione delle associazioni legittimate ad agire tra gli enti che possono esperire azioni ai sensi degli artt. 840 bis e ss del c.c.

CASO I

8. ACCESSO DEI PASSEGGERI CON DISABILITÀ IN CARROZZINA

Uso degli impianti montascale

Per garantire la sicurezza dei passeggeri con disabilità in carrozzina si raccomanda di rispettare i limiti di dimensione e peso indicati sull'impianto e sul sito ATM www.atm.it.

ATM declina ogni responsabilità in caso non siano rispettati i predetti limiti.

Regole generali di utilizzo:

- attenersi rigorosamente alle istruzioni di funzionamento;
- in ogni stazione può essere usato un solo impianto per volta;
- l'eventuale accompagnatore non può salire sul montascale.

Accesso ai varchi e assistenza

Ai passeggeri con disabilità in carrozzina è riservato un varco segnalato con apposito pittogramma e dotato di convalidatrice. Al momento dell'accesso è possibile comunicare al personale di stazione il nome della stazione dove si intende scendere e l'eventuale richiesta di assistenza per la salita e la discesa dai treni.

Accesso ai treni

In base alla normativa vigente, per ogni treno della metropolitana è consentito il trasporto di un solo passeggero con disabilità in carrozzina che è tenuto ad utilizzare, sotto la propria responsabilità, lo spazio riservato e il relativo dispositivo di aggancio.

Sulle linee M1, M2 e M3 la postazione è collocata sulla prima vettura in testa al treno, in prossimità della prima o seconda porta. Sulla linea M5 la postazione è collocata sulla vettura in testa al treno, in prossimità della prima porta. ATM declina ogni responsabilità nel caso di salita su una vettura/porta diversa da quella indicata e di un uso non corretto del dispositivo di aggancio da parte del passeggero.

Limitazione numero persone con disabilità ATM Milano

La limitazione di un certo numero di persone con disabilità sul treno:

- determina una discriminazione?
- se si di che tipo è?
- Come eventualmente si può reagire a livello stragiudiziale?
- Come eventualmente si può reagire a livello giudiziale?

8. ACCESSO DEI PASSEGGERI CON DISABILITÀ IN CARROZZINA

Uso degli impianti montascale

Per garantire la sicurezza dei passeggeri con disabilità in carrozzina si raccomanda di rispettare i limiti di dimensione e peso indicati sull'impianto e sul sito ATM www.atm.it.

ATM declina ogni responsabilità in caso non siano rispettati i predetti limiti.

Regole generali di utilizzo:

- attenersi rigorosamente alle istruzioni di funzionamento;
- in ogni stazione può essere usato un solo impianto per volta;
- l'eventuale accompagnatore non può salire sul montascale.

Accesso ai varchi e assistenza

Ai passeggeri con disabilità in carrozzina è riservato un varco segnalato con apposito pittogramma e dotato di convalidatrice. Al momento dell'accesso è possibile comunicare al personale di stazione il nome della stazione dove si intende scendere e l'eventuale richiesta di assistenza per la salita e la discesa dai treni.

Accesso ai treni

In base alla normativa vigente, per ogni treno della metropolitana è consentito il trasporto di un solo passeggero con disabilità in carrozzina che è tenuto ad utilizzare, sotto la propria responsabilità, lo spazio riservato e il relativo dispositivo di aggancio.

Sulle linee M1, M2 e M3 la postazione è collocata sulla prima vettura in testa al treno, in prossimità della prima o seconda porta. Sulla linea M5 la postazione è collocata sulla vettura in testa al treno, in prossimità della prima porta. ATM declina ogni responsabilità nel caso di salita su una vettura/porta diversa da quella indicata e di un uso non corretto del dispositivo di aggancio da parte del passeggero.

Limitazione numero persone con disabilità ATM Milano

La limitazione di un certo numero di persone con disabilità sul treno:

- determina una discriminazione?
- se si di che tipo è?
- Come eventualmente si può reagire a livello stragiudiziale?
- Come eventualmente si può reagire a livello giudiziale?

CASO II

Mancanza di accessibilità sui trasporti pubblici

Una persona con disabilità conviene in giudizio la società che gestisce il trasporto pubblico torinese per richiedere l'accertamento della condotta discriminatoria determinata dalla scarsa disponibilità di mezzi adattati al trasporto di persone con disabilità che, in una precisa occasione, avevano anche impedito alla ricorrente di viaggiare a bordo del bus insieme agli altri compagni per recarsi in gita, nonché il risarcimento del danno patito.

Domande

- Che discriminazione si è verificata?
- Cosa poteva essere richiesto oltre all'accertamento della condotta discriminatoria e al risarcimento del danno?
- La preesistenza di un piano di rinnovamento della flotta vale ad escludere la discriminazione?

Soluzione

Ord. Tribunale di Torino del 5 novembre 2011:

http://www.anffas.net/dld/files/BANCA%20DATI/non%20discriminazione/giurisprudenza/ord_%20Trib_%20Torino%20del%2005_11_2011-%20R_G_%20V_G_%201775%20del%202011.pdf

Grazie per l'attenzione